

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (II E VIII).	
<i>In sede legislativa</i>	1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	2
<i>In sede legislativa</i>	2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	5
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede legislativa</i>	6
<i>In sede referente</i>	6
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	9
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	10
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	12
<i>In sede referente</i>	14
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	15
<i>In sede referente</i>	16
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	16
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	16
<i>In sede referente</i>	17
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	17
CONVOCAZIONI	18

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963, ORE 11. — *Presidenza del Presidente LEONE.*

La Giunta esamina le questioni all'ordine del giorno sulle quali interloquiscono, oltre

al Presidente, i deputati: Bozzi, Bucciarelli Ducci, Caprara, Corona Achille, Cossiga, Migliori, Laconi, Resta e Roberti.

Circa la disciplina delle astensioni, la Giunta decide di approfondire ulteriormente l'esame dei complessi aspetti del problema emersi nel corso della discussione.

Per quanto attiene alla composizione dell'Ufficio di Presidenza, la Giunta decide di affidare ad un Comitato composto dai deputati Bozzi, Caprara, Corona Achille, Cossiga e Roberti, la elaborazione di norme atte a permettere una più adeguata composizione dell'Ufficio di Presidenza rispetto alle esigenze dell'Assemblea, anche sotto il profilo della rappresentatività proporzionale dei Gruppi politici. Il Comitato riferirà alla Giunta nella prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

AFFARI INTERNI (II) e ISTRUZIONE (VIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963, ORE 9,20. — *Presidenza del Presidente della II Commissione, RICCIO.* — Interviene il Ministro senza portafoglio, Corbellini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4404).

Il Presidente comunica che la I Commissione (Affari costituzionali) ha iscritto al proprio ordine del giorno di oggi il disegno di legge per il parere alle Commissioni riunite.

Successivamente il deputato Malfatti, Relatore per la II Commissione, risponde ad alcune osservazioni mosse nella precedente seduta dal deputato Ermini, Relatore per la VIII Commissione, in merito ad eventuali proposte di modifiche da apportare agli articoli 2, 4 e 5 del disegno di legge.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente LUCIFREDI.* — Intervengono: il Sottosegretario di Stato per la riforma della Pubblica amministrazione, Giraud ed il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Camangi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie ricevitorie ed il relativo personale » (*Urgenza*) (4523) (*Parere alla X Commissione*).

Il Relatore Berry riferisce sul disegno di legge, illustrandone le finalità e la portata e dichiarandosi favorevole al contenuto delle singole disposizioni da esso previste. Si sofferma, quindi, sugli emendamenti trasmessi dalla X Commissione, dei quali illustra l'importanza ed il contenuto, e conclude proponendo che la Commissione esprima parere favorevole al complesso degli articoli del disegno di legge e degli emendamenti trasmessi, subordinatamente, tuttavia a modifiche dirette a precisare che l'anzianità prevista per l'ammissione ai concorsi riservati, deve essere maturata alla data di presentazione del disegno di legge al Parlamento.

Dopo interventi dei deputati Nannuzzi e Tozzi Condivi, del Presidente Lucifredi e del Sottosegretario di Stato Giraud, la Commissione approva le proposte del Relatore.

PROPOSTE DI LEGGE:

BARONTINI ed altri: « Coordinamento e miglioramento delle carriere e degli assegni a favore degli ex combattenti dipendenti dalle ferrovie dello Stato » (528) (*Parere alla X Commissione*);

RUSSO SPENA RAFFAELLO: « Provvidenze a favore dei ferrovieri ex combattenti » (1817) (*Parere alla X Commissione*).

Il relatore Bucciarelli Ducci illustra il contenuto e la portata delle due proposte di legge.

Su proposta del Presidente Lucifredi, la Commissione delibera, quindi, di chiedere che i due progetti di legge le siano assegnati in competenza primaria poiché vertono su materia oggetto di una serie di proposte di legge, concernenti benefici a favore degli impiegati dello Stato ex combattenti, all'esame della Commissione stessa in competenza primaria.

Al termine della seduta, su proposta del Presidente, la Commissione delibera di chie-

dere che le sia assegnata in competenza primaria, o, quanto meno, per il parere, la proposta di legge di iniziativa del senatore Sansone: « Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, purché assunto non oltre il 31 dicembre 1962, nell'Amministrazione centrale ed il Tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza » (4550).

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963. — *Presidenza del Presidente LUCIFREDI.* — Intervengono: il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Giraud, ed il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Camangi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Condono di sanzioni disciplinari » (*Urgenza*) (4524);

DEGLI ESPOSTI ed altri: « Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali » (1723);

COMANDINI ed altri: « Condono di sanzioni disciplinari » (1234);

PREZIOSI OLINDO: « Condono delle sanzioni disciplinari ai dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, nonché a coloro che esercitano pubbliche funzioni o attività professionali » (1795);

SPADAZZI: « Condono di sanzioni disciplinari ed amministrative » (3830);

ZOBOLI ed altri: « Condono di sanzioni per infrazioni disciplinari » (4444).

Il Relatore Tozzi Condivi riferisce sul disegno e sulle proposte di legge, illustrandone il contenuto e la portata e dichiarandosi favorevole a che il Parlamento, a completamento di quanto, attraverso l'approvazione del disegno di legge concernente la delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto, provveda a condonare le sanzioni disciplinari inflitte agli impiegati dello Stato, purché il provvedimento risulti strutturato nei limiti e secondo la portata del testo del disegno di legge governativo.

Il deputato Nannuzzi dichiara che la formulazione del disegno di legge è tale per cui la sua portata non corrisponde alle esigenze più volte espresse in sede parlamentare né alle aspettative generali: appunto per adeguarlo alle esigenze di carattere sociale e politico che la sua parte ha sempre manifestato, presenta emendamenti diretti ad aggiungere una disposizione volta a far sì che i dipendenti pubblici che siano stati colpiti da sanzioni disciplinari

per fatti sindacali, possano ottenere la ricostruzione della loro carriera, e ad aggiungere un articolo con il quale si dispone che gli operai temporanei e giornalieri dello Stato, ai quali non è stato rinnovato il contratto negli anni 1951 e seguenti, sono riassunti in servizio, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e che, inoltre, l'anzianità posseduta dai suddetti operai, all'epoca del provvedimento di non rinnovo del contratto, è da considerarsi valida ai fini del collocamento in ruolo previsto dalla legge n. 90 del 1961. Conclude rilevando che soltanto attraverso l'approvazione dei suddetti emendamenti, a suo avviso, il disegno di legge potrà risultare adeguato alle finalità che il Parlamento ritiene debbano essere perseguite.

Il Presidente Lucifredi in ordine agli emendamenti proposti dal deputato Nannuzzi, tiene a rilevare che le esigenze a cui tendono ed i principi cui si ispirano, sono tali da considerarsi del tutto innovativi rispetto alla tradizione legislativa in materia.

Interviene quindi il deputato Berlinguer che dichiara di aderire agli emendamenti proposti dal deputato Nannuzzi, vista l'interpretazione che il Presidente ha dato alla portata del disegno di legge.

Il deputato Degli Esposti, dopo avere ricordato i fatti politici e sindacali che determinarono l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti di pubblici dipendenti, dichiara che, a suo avviso, è necessario estendere la portata del disegno di legge per quanto riguarda la ricostruzione di carriera dei dipendenti dello Stato colpiti da sanzioni disciplinari, per ragioni di ordine sindacale, e presenta, dopo averne illustrato il contenuto, un emendamento diretto a far sì che i dipendenti delle Aziende con ordinamento autonomo che, per fatti sindacali, siano stati rimossi dall'impiego ed abbiano subito ritardo negli avanzamenti di carriera, nella sistemazione dei ruoli o negli scatti di stipendio, ottengano la reintegrazione nell'impiego ovvero, la ricostruzione della carriera e l'adeguamento degli scatti di stipendio, con effetto, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Dopo interventi dei deputati Pertini e Iacometti che aderiscono agli emendamenti dei deputati Nannuzzi e Degli Esposti, ai quali emendamenti, peraltro, si dichiarano contrari il relatore Tozzi Condivi ed il Sottosegretario di Stato Giraud, il Presidente Lucifredi, rileva che gli emendamenti in questione importano onere finanziario, per la qual cosa è necessario sentire il parere della Commissione

Bilancio, alla quale i suddetti emendamenti devono essere trasmessi.

La Commissione delibera quindi di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge, in attesa che sugli emendamenti proposti si pronunzi la Commissione Bilancio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento dei servizi del Corpo forestale dello Stato » (4423).

Riferisce sul disegno di legge il relatore Piccoli, che ne illustra le finalità, la portata ed il contenuto, dopo avere ampiamente esposto le ragioni di ordine generale che militano a favore del provvedimento. Illustra quindi numerosi emendamenti che ha ritenuto dover proporre al disegno di legge per rendere adeguata la sua portata alle reali esigenze dei compiti dello Stato nel settore nel quale il Corpo forestale opera.

Il Sottosegretario di Stato Camangi dichiara che il Governo è favorevole agli emendamenti proposti dal relatore, concordando con le conclusioni del relatore stesso.

Dopo che il Presidente Lucifredi ha dato lettura del parere favorevole espresso in data odierna dalla Commissione Bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti del relatore, la Commissione passa all'esame degli articoli che risultano tutti approvati, così come le tabelle, nel testo predisposto dal relatore.

Il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Al termine della seduta, la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1 FEBBRAIO 1963, ORE 10,25. — *Presidenza del Presidente* RICCIO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per l'interno, Ariosto, per il turismo e lo spettacolo, Antoniozzi.

PROPOSTE DI LEGGE:

MANCINI: « Istituzione del comune di Paterno di Lucania » (272);

PUCCI ERNESTO: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Paterno di Lucania del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza » (994);

SILVESTRI e COMPAGNONI: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Porciano in provincia di Frosinone » (304);

GOMEZ D'AYALA: « Costituzione in comune autonomo della frazione Santa Maria la Carità del comune di Gragnano » (405);

SCARLATO: « Costituzione in comune autonomo della frazione Santa Maria la Carità del comune di Gragnano, in provincia di Napoli » (2310);

CALASSO: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Porto Cesareo, del comune di Nardò, in provincia di Lecce » (952);

BOIDI ed altri: « Costituzione del comune di Marotta, in provincia di Pesaro » (1066);

DE CAPUA ed altri: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Ortona del comune di Ortonova, in provincia di Foggia » (1180);

PAOLICCHI ed altri: « Costituzione del comune di Larderello, in provincia di Pisa, con la riunione dei comuni di Pomarance e di Castelnuovo Val di Cecina » (1290);

MICELI: « Costituzione in comune autonomo di Vena di Maida, frazione del comune di Maida, in provincia di Catanzaro » (1339);

CONTE ed altri: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Mezzanone del comune di Manfredonia, in provincia di Foggia » (1379);

MAGNO ed altri: « Costituzione in comune autonomo della frazione Zapponetta del comune di Manfredonia, in provincia di Foggia » (1380);

SAMMARTINO: « Costituzione in comune autonomo della frazione Sant'Angelo in Grotte del comune di Santa Maria del Molise in provincia di Campobasso » (1529);

SAMMARTINO e MONTE: « Costituzione in comune autonomo della frazione Roccaravindola del comune di Montaquila, in provincia di Campobasso » (1557);

MENCHINELLI ed altri: « Costituzione del comune di Valle del Lucido, in provincia di Massa e Carrara » (1693);

CORTESE GUIDO e COLITTO: « Costituzione in comune autonomo della frazione Cellole del comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta » (1760);

D'AREZZO: « Costituzione in comune autonomo della frazione Acquavella del comune di Casalvelino, in provincia di Salerno » (2193);

DE MARIA: « Costituzione in comune autonomo della frazione Noha del comune di Galatina, in provincia di Lecce » (2204);

SCARLATO: « Costituzione in comune autonomo della frazione Cubante del comune di Calvi, in provincia di Benevento » (2309);

CERVONE e IOZZELLI: « Revisione della circoscrizione territoriale tra i comuni di Priverno e di Pontinia in provincia di Latina » (2350);

GOMEZ D'AYALA: « Costituzione in comune autonomo della frazione San Gennarello del comune di Ottaviano, in provincia di Napoli » (2500);

MATTARELLI GINO ed altri: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Borello del comune di Cesena, in provincia di Forlì » (2501);

ZOBOLI ed altri: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Borello del comune di Cesena, in provincia di Forlì » (2519);

ANGRISANI: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Santa Maria del comune di Castellabate, in provincia di Salerno » (2683);

ALMIRANTE: « Ricostituzione del comune di Bottrighe, in provincia di Rovigo » (2946);

MERLIN ANGELINA ed altri: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Bottrighe del comune di Adria in provincia di Rovigo » (3580);

CECCHERINI: « Distacco della frazione di Casette di Venchieredo dal comune di Sesto al Reghena (Udine) ed aggregazione al comune di Cordovado » (3434);

FODERARO: « Costituzione in comune autonomo di San Ferdinando di Rosarno, frazione del comune di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria » (3447);

CONCAS: « Delimitazione del territorio del comune di Sarmede ed erezione in comune autonomo della frazione Montaner » (3705);

GREZZI: « Costituzione in comune autonomo della frazione Ginestra del comune di Ripacandida, in provincia di Potenza » (3811);

QUINTIERI: « Costituzione in comune autonomo della frazione Lariano del comune di Velletri, in provincia di Roma » (4163);

ORLANDI: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Bivio del comune di Palomonte, in provincia di Salerno, con denominazione Bivio Gaudiana » (4265);

ORLANDI: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Montesano Scalo, del comune di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, con denominazione Marcellino » (4265).

A seguito dell'intervento del Presidente che ricorda come tutte le proposte di legge fossero state già iscritte all'ordine del giorno della Commissione nella seduta del 19 settembre 1932, e come in quella sede fosse stato

dato mandato ad un Comitato ristretto di esaminare ogni singola proposta, il deputato Mattarelli Gino riferisce globalmente sulle proposte di legge. Fa presente che la Segreteria della Commissione ha predisposto un lavoro analitico al quale si rileva la situazione dei bilanci tanto dei vecchi quanto dei nuovi comuni ed i corrispondenti carichi tributari a carico dei cittadini.

Fa presente, inoltre, che il Comitato ristretto, concludendo i propri lavori, decise di sottoporre alla Commissione plenaria di considerare se non fosse costituzionalmente opportuno soprassedere all'esame delle singole proposte di legge in attesa del perfezionamento della legge sulle Regioni a statuto ordinario che affida, a questi nuovi enti, specifici poteri in materia di creazione e di delimitazioni dei comuni.

Personalmente esprime il parere che, ove la Commissione si trovasse unanimemente d'accordo per la creazione di qualche comune, si potrebbe valutare l'opportunità di procedere nella approvazione della relativa proposta.

Intervengono i deputati Nanni, Ferri e Sciolis, i quali esprimono il parere che sia costituzionalmente più corretto rinviare l'esame del merito di ciascuna proposta in quanto la materia rientra nei poteri delle Regioni.

La Commissione, quindi, con l'astensione del deputato Mattarelli Gino, approva le conclusioni del Comitato ristretto per il rinvio della discussione delle singole proposte in attesa del perfezionamento della legge sulle Regioni a statuto ordinario.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori D'ALBORA e FRANZA: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù » (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4372);

LARUSSA ed altri: « Agevolazioni per favorire la diffusione degli alberghi per la gioventù sul territorio nazionale » (*Urgenza*) (3962).

La Commissione, dopo relazione favorevole del deputato Di Giannantonio ed interventi dei deputati Vestri, Greppi, Larussa e del Sottosegretario di Stato Antonozzi, delibera di approvare la proposta di legge dei senatori D'Albora e Franza in quanto già approvata dal Senato e sulla quale la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

La proposta di legge di iniziativa del deputato Larussa (3962), rimane iscritta all'ordine del giorno e verrà esaminata successivamente per le parti che completano la proposta dei senatori D'Albora e Franza, non

appena sarà pervenuto il parere della V Commissione (Bilancio).

La Commissione, quindi, approva senza modifiche gli articoli della proposta di legge dei senatori D'Albora e Franza e resta, pertanto, stabilito che le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, sono estese alla costruzione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. La Cassa del Mezzogiorno, nelle zone di propria competenza, è autorizzata a maggiorare dell'1 per cento il contributo concesso per il pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati.

In fine di seduta, quindi, la proposta di legge n. 4372 è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente CASSIANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Mannironi.

PROPOSTE DI LEGGE:

BONOMI ed altri: « Norme sulla costituzione e competenza delle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le Corti d'appello » (4429);

GOMEZ D'AYALA e AVOLIO: « Norme integrative della legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia di affitto di fondi rustici e istituzione di sezioni specializzate per le controversie sui contratti agrari presso le Corti di appello e i Tribunali » (4445);

BIGNARDI e DANIELE: « Norme in materia di sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti di appello per le controversie agrarie » (4462).

La Commissione prosegue e termina la discussione, già iniziata nelle sedute del 25 e 26 gennaio in sede referente, delle tre proposte di legge.

Il Relatore Breganze illustra le finalità dei provvedimenti enunciando il contenuto dei pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) sulle proposte di legge.

Il deputato Gomez D'Ayala illustra gli scopi della proposta di legge n. 4445 soffermandosi in particolare sull'articolo 1 della medesima.

Il deputato Truzzi sottolinea l'urgenza di provvedere alla regolamentazione della delicata materia.

Dopo interventi dei deputati: Scalfaro, Kuntze, Germani e Cacciatore, che interloquiscono sugli aspetti tecnici della delicata materia, la Commissione delibera di scegliere come testo base un testo unificato predisposto dal Relatore Breganze.

Il Sottosegretario Mannironi propone di chiedere un nuovo parere alla I Commissione (Affari costituzionali) sulla validità dei giuridici di primo grado espletati in virtù della norma della legge 18 agosto 1948, n. 1140, annullata dalla Corte costituzionale.

Sono, quindi, approvati gli articoli relativi alla competenza, alla composizione delle sezioni specializzate, al tentativo di conciliazione da espletarsi nell'udienza di prima trattazione e all'entrata in vigore della legge, nel testo unificato predisposto dal Relatore Breganze.

Il seguito dell'esame degli articoli è, infine, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 13,45.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio, Pezzini e per il tesoro, Fanelli.

Il Presidente Vicentini riferisce che, a seguito della deliberazione in precedenza adottata dalla Commissione Bilancio sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione Istruzione a riguardo del disegno di legge « Nuove misure delle indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 » (4337), ha comunicato a quella Commissione la indicazione di copertura formulata dal Governo per fronteggiare la maggiore spesa di lire 5.540 milioni implicata dall'emendamento stesso: tale indicazione di copertura si riferisce per 3.040 milioni ad una riduzione di pari importo dello stanziamento previsto dall'articolo 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per lire 2.500 milioni a riduzione del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 (fondo globale).

A nome del Governo il Sottosegretario per il bilancio Pezzini dichiara che la imputazione dell'onere di lire 2.500 milioni sul fondo globale del corrente esercizio si rende possibile per la fondata previsione che il provvedimento inteso a sistemare i debiti dello Stato, non potrà risultare approvato dal Parlamento nel corso della presente legislatura e che pertanto il relativo accantonamento di pari importo destinato al pagamento di interessi sui certi-

ficati di credito e spese relative per il corrente esercizio non potrebbe avere la destinazione inizialmente prevista.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sistemazione contabile delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificate nelle gestioni delle Rappresentanze diplomatiche e consolari negli esercizi finanziari antecedenti al 1° luglio 1951 » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (4355).

Il Relatore Pedini, prima di procedere ad un'analitica illustrazione del provvedimento, avanza la proposta di richiedere alla Presidenza della Camera un riesame dell'assegnazione del disegno di legge al fine di accertare se la materia da questo investita non configuri una vera e propria variazione di bilancio e quindi non implichi una competenza deliberante esclusiva dell'Assemblea a termini dell'articolo 72, quarto comma della Costituzione nonché dell'articolo 40, ultimo comma del Regolamento.

La Commissione delibera di accogliere la richiesta del Relatore e rinvia pertanto l'esame del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono il Ministro delle finanze, Trabucchi, e i Sottosegretari di Stato per il bilancio, Pezzini; per il tesoro, Fanelli; e per l'agricoltura, Camangi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato » (3982).

Il Relatore Belotti illustra il disegno di legge, richiamandone la portata e gli scopi e ricorda alla Commissione le perplessità emerse nel corso di un precedente esame specie in ordine agli articoli 3 e 5 che erano sembrati in qualche modo contraddittori, perché il primo riferisce la possibilità di reintegro di prezzi a casi tutti già individuati e definiti nella loro istruttoria dalle Amministrazioni, mentre il secondo prevede la possibilità di ulteriori accertamenti di istruttoria. Il Relatore riferisce ulteriori elementi e chiarimenti acquisiti presso le Amministrazioni interessate e raccomanda alla Commissione l'approvazione del provvedimento, nonché la modifica degli articoli 3 e 5 al fine di una più precisa individuazione dei casi di reintegro ammessi e delle documentazioni necessarie perché gli interessati possano ottenere

la prevista agevolazione. Propone altresì di integrare l'articolo 7, che prevede alla copertura della maggiore spesa implicata, con una espressa deroga alla legge 27 febbraio 1925, n. 64 sì da consentire la utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1960-61.

La Commissione accoglie le conclusioni del Relatore ed approva pertanto il disegno di legge con le modifiche dal Relatore illustrate.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento » (4433) (*Parere alla VI Commissione*).

Dopo illustrazione del Relatore Roselli ed assicurazioni rese dal Ministro Trabucchi che la moderazione dell'aliquota I.G.E. prevista dal disegno di legge non comporterà minore entrata perché consentirà innanzi tutto una restrizione dell'amplessima area di evasione fiscale attualmente lamentata nel settore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

CANESTRARI ed altri: « Soppressione del diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole, istituito con legge 27 maggio 1959, n. 360 » (3046) (*Parere alla VI Commissione*).

Dopo nuova illustrazione del Relatore Bellotti che esprime consenso con il merito della proposta di legge rimettendosi al Governo circa la valutazione delle conseguenze finanziarie implicate, la Commissione delibera di confermare il parere contrario in precedenza espresso dopo che il Sottosegretario Pezzini ha ribadito il contrario avviso del Governo per la minore entrata (di oltre 600 milioni) implicata dal provvedimento.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento dei servizi del Corpo forestale dello Stato » (4423) (*Parere alla I Commissione*).

Il Relatore Barbi illustra il nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla I Commissione e concordato con il Ministro dell'agricoltura. Il Relatore, pure esprimendo consenso con il merito del disegno di legge e con l'intento che ha ispirato l'elaborazione degli emendamenti in esame, rileva che nessuna nuova indicazione il testo reca circa le nuove conseguenze implicate. Dopo interventi dei deputati Dami e Biasutti e del Sottosegretario per l'agricoltura Camangi e dopo che il Sottosegretario al bilancio Pezzini ha fornito le richieste indicazioni circa la misura della maggiore spesa implicata (400 milioni per

l'esercizio 1962-63 e 2.000 milioni per gli esercizi successivi) e la relativa copertura (per tutti i 2.400 milioni a carico dei proventi netti derivanti dalla gestione di ammasso di grano importato dall'estero), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Il Relatore Barbi dichiara invece il proprio contrario avviso perché ritiene inadeguata la indicazione di copertura fornita dal Governo una volta che i richiamati proventi della gestione di ammasso del grano estero risultano fronteggiati da ben maggiori perdite della gestione di ammasso del grano di produzione nazionale.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie, ed il relativo personale » (*Urgenza*) (4523) (*Parere alla X Commissione*).

Su proposta del Relatore Biasutti, la Commissione delibera di confermare il parere favorevole trasmesso dal Presidente Vicentini alla competente Commissione di merito sul testo del disegno di legge, fermo restando che l'onere finanziario implicato dovrà essere contenuto nel limite di 2 miliardi ivi previsto e che modifiche in tale testo introdotte dalla Commissione di merito non implicino ulteriori aggravii finanziari.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore BALDINI ed altri: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4231-B) (*Parere alla VIII Commissione*).

Su proposta del Relatore Pedini, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per i servizi dei locali giudiziari » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4549) (*Parere alla IV Commissione*).

Su proposta del Relatore Galli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori CORNAGGIA MEDICI e BALDINI: « Provvidenze in favore della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" e

del " Centro nazionale del libro parlato " » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4545) (*Parere alla VIII Commissione*).

Dopo illustrazione del Relatore Pedini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore SANSONE: « Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, purché assunto non oltre il 31 dicembre 1962, nell'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra della Intendenza di Finanza » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4550) (*Parere alla VI Commissione*).

Dopo illustrazione del Relatore Belotti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole e di confermare pertanto la comunicazione in tal senso già trasmessa dal Presidente Vicentini alla competente Commissione di merito e con la quale il Presidente ha fatto riferimento alle formali assicurazioni rese a nome del Tesoro dal Sottosegretario Fanelli che la misura della maggiore spesa implicata è contenuta nella somma di lire 50 milioni e che i normali stanziamenti già disposti sul competente capitolo dello stato di previsione del Tesoro per il corrente esercizio risultano adeguati a fronteggiare tale maggiore spesa.

EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI LEGGE:

RUSSO SALVATORE ed altri: « Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la liquidazione delle pensioni » (382);

COLITTO: « Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare » (458);

MAROTTA VINCENZO ed altri: « Norme integrative dell'articolo 28 secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 » (1208);

BUZZI ed altri: « Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la liquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 » (2361);

BADINI CONFALONIERI: « Riliquidazione della pensione al personale insegnante, ispettivo e direttore della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961 » (*Urgenza*) (3631);

ORLANDI: « Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2

del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237 » (*Urgenza*) (3644);

FUSARO e BALDELLI: « Provvidenze a favore del personale ispettivo e direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza » (*Urgenza*) (3655);

(*Parere alla VIII Commissione*).

Il Relatore Pedini ricorda alla Commissione il favorevole orientamento già da questa in più occasioni espresso nei confronti delle proposte in esame e in particolare nei confronti del testo unificato a suo tempo elaborato dalla Commissione Istruzione. Informa che al fine di assicurare almeno una parziale ma immediata soluzione del problema affrontato da tali iniziative legislative, la Commissione Istruzione ha trasmesso un nuovo testo in base al quale la riliquidazione delle pensioni è limitata al personale direttivo ed insegnante della scuola secondaria artistica ed al personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare e dei convitti nazionali cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956: tale parziale soluzione consente una perequazione almeno delle pensioni liquidate a livello più basso e a condizioni meno favorevoli, con una spesa complessiva di lire 900 milioni annue per la cui copertura si fa riferimento agli stanziamenti già disposti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il corrente esercizio.

Dopo intervento del deputato Belotti che si associa alle conclusioni del Relatore, favorevoli al nuovo testo trasmesso dalla Commissione Istruzione, e dopo che il Sottosegretario Pezzini ha espresso il consenso delle amministrazioni finanziarie, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole a tale nuovo testo.

PROPOSTE DI LEGGE:

BARANZELLU: « Modifica alla legge 3 aprile 1958, n. 471, recante provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato » (*Urgenza*) (1726).

PETRUCCI e FRUNZIO: « Estensione a favore degli agenti ferroviari in posizione di quiescenza del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 471, relativo agli aumenti degli assegni concessi agli ex combattenti dipendenti dalle ferrovie dello Stato, previsti dagli articoli 3 e 6 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 » (*Urgenza*) (1842);

COLASANTO ed altri: « Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1192, 3 aprile 1958, n. 471, e 2 febbraio 1962, n. 37, recanti norme a favore del personale delle ferrovie dello Stato avente la qua-

lifica di ex combattente e assimilato » (*Urgenza*) (3668);

COLASANTO ed altri: « Estensione agli agenti delle ferrovie dello Stato mutilati ed invalidi civili, per fatti di guerra dei benefici delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37 » (3898);

FRUNZIO ed altri: « Estensione dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1952, n. 37 al personale in quiescenza ex combattente delle ferrovie dello Stato » (*Urgenza*) (3928);

(*Parere alla X Commissione*).

Dopo illustrazione del Relatore Biasutti, la Commissione delibera di esprimere parere contrario sulle proposte di legge in esame poiché da nessuna di esse risultano fornite adeguate indicazioni circa la misura della maggiore spesa implicata e relativa adeguata copertura.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Moderazione degli oneri tributari sui redditi dominicali e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati » (3849);

MATTARELLI GINO ed altri: « Norme sulla temporanea sospensione ed eventuali riduzioni di imposte e sovrainposte sui fondi vuoti » (3066);

BIGNARDI ed altri: « Norme sulla temporanea sospensione e riduzione di imposte, sovrainposte e contributi agricoli unificati sui fondi vuoti » (3170);

ROMUALDI: « Riduzione di imposte, sovrainposte e contributi agricoli unificati sui fondi abbandonati »;

(*Parere alla VI Commissione*).

Dopo nuova illustrazione dei vari provvedimenti svolta dal Relatore Belotti, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente la espressione del parere accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Pezzini.

EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI LEGGE:

SCARLATO ed altri: « Norme a favore del personale ausiliario degli Istituti e scuole di istruzione secondaria » (2160);

COLLESELLI e RUSSO SPENA: « Integrazione delle norme concernenti l'ordinamento delle carriere del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale » (3578);

PITZALIS ed altri: « Norme relative al personale non insegnante degli Istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale » (3645);

BALDELLI: « Modifiche all'articolo 3 della legge 26 luglio 1961, n. 831, relativo al trat-

tamento economico dei bidelli e custodi » (3651);

(*Parere alla I Commissione*).

Il Relatore Pedini illustra un nuovo testo unificato delle quattro proposte di legge che soprattutto risulta dalla formulazione delle due proposte nn. 3645 e 3578: il maggiore onere implicato da tale nuova formulazione risulterebbe contenuto secondo calcoli elaborati dal Ministero della pubblica istruzione in lire 190 milioni annui a copertura del quale è disposta una maggiorazione di lire 1000 della tassa di esame per la maturità classica e scientifica, per l'abilitazione magistrale e tecnica, per la maturità artistica.

Il Sottosegretario Pezzini esprime il contrario avviso del Governo sul testo illustrato dal Relatore, dichiarando che non risulta convincente la previsione di maggiore spesa nei limiti di 190 milioni e che comunque la maggiorazione della tassa di esame oltre che a contrastare con gli orientamenti della politica scolastica cui si ispira il Governo non assicurerebbe una maggiore entrata corrispondente alla previsione di spesa (ove pure per questa si facesse riferimento ai 190 milioni indicati dal Relatore).

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla base del nuovo testo illustrato dal Relatore Pedini.

PROPOSTA DI LEGGE:

RICCIO ed altri: « Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » (4134) (*Parere alla VI Commissione*).

Il Relatore Roselli illustra il provvedimento e richiama i motivi del precedente parere contrario espresso dalla Commissione.

Il Ministro per le finanze Trabucchi assicura che dal provvedimento non consegue per lo Stato una minore entrata poiché la perequazione tributaria contrasterebbe la tendenza in atto a declassare pubblici esercizi delle categorie di lusso e prima alla seconda categoria con conseguenti minori introiti erariali per tutta una serie di altre voci. Sulla base delle assicurazioni rese dal Ministro, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963, ORE 10,30. —
Presidenza del Presidente VALSFCCHI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fanelli.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore SANSONE: « Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, purché assunto non oltre il 31 dicembre 1962, nell'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4550).

A seguito della espressione di parere favorevole da parte della V Commissione Bilancio, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente PACCIARDI*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato alla difesa, Pugliese e De Meo.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUFFONE ed altri: « Deroga all'articolo 38 e modifica all'articolo 170 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2847).

Il Presidente dà lettura del seguente nuovo testo presentato dal Governo dell'articolo unico del provvedimento:

« Per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma Aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del Genio Aeronautico, ruolo assistenti tecnici e del Corpo di Commissariato Aeronautico, ruolo amministrazione, già iscritti in tali ruoli all'atto dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non è richiesto il requisito del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore.

Gli ufficiali da ammettere a valutazione per l'anno 1964 ai sensi del comma precedente sono portati in aumento all'aliquota di valutazione dell'anno stesso ».

Il Relatore Caiati riferisce favorevolmente sul nuovo testo proposto facendo rilevare la opportunità del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato alla difesa, Pugliese raccomanda alla Commissione l'approvazione della proposta di legge nel nuovo testo presentato.

L'articolo unico della proposta di legge è, quindi, votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della marina » (4428).

Il Relatore Caiati illustra le finalità a cui è ispirato il disegno di legge, sottolineando l'esigenza di reclutare un adeguato numero di ufficiali piloti navali di complemento per far fronte ai compiti assegnati all'aviazione antisommergibili ed ai reparti elicotteri della Marina.

Il Sottosegretario di Stato alla difesa Pugliese invita la Commissione ad approvare il provvedimento al suo esame facendone rilevare la urgente necessità.

La Commissione approva senza modificazioni i singoli articoli del provvedimento.

Il disegno di legge viene, quindi, votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

PREZIOSI COSTANTINO: « Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e salariato di ruolo e non di ruolo del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (*Urgenza*) (1955).

Il Presidente dà lettura del seguente nuovo testo della proposta di legge presentato dal Governo:

ART. 1.

La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e operaio della Marina.

Gli assegni di cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i soprassoldi previsti dall'articolo 22, lettera a) della legge 5 marzo 1961, n. 90.

ART. 2.

Per l'applicazione della tabella anzidetta, i palombari, sommozzatori e guide del personale civile, avranno il trattamento stabilito per gli ufficiali superiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non inferiore al coefficiente 325, e quello stabilito per gli ufficiali inferiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non superiore al coefficiente 271; i palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale operaio, avranno il trattamento stabilito per il capo di terza classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti quando siano classificati capi operai o operai di 1^a e 2^a categoria e quello sta-

bilito per il sottocapo e comune di 1^a e 2^a classe e gradi corrispondenti quando siano classificati operai di 3^a categoria e inferiori.

ART. 3.

Per il periodo 1^o luglio 1956-31 dicembre 1957 si procede a favore dei palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale civile della Marina, al conguaglio tra gli assegni di immersione percepiti e quelli risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 4.

All'onere di lire 5.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Relatore Leone Raffaele riferisce favorevolmente sul nuovo testo presentato, pur manifestando alcune perplessità in merito al secondo comma dell'articolo 1.

Il deputato Guadalupi si dichiara favorevole al nuovo testo proposto, facendo rilevare che il provvedimento è diretto ad operare una giusta perequazione tra il personale civile e quello militare, in ragione delle analoghe funzioni esercitate.

Il Sottosegretario di Stato alla difesa Pugliese illustra il nuovo testo presentato e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva, quindi, i singoli articoli del provvedimento nel nuovo testo proposto dal Governo.

La proposta di legge è votata a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

BOLOGNA ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento per gli ufficiali di complemento e della riserva nonché dei sottufficiali non in carriera continuativa, trattenuti in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili. Norme per il loro trattamento di quiescenza e di fine servizio » (*Urgenza*) (1381).

Il Presidente dà lettura del seguente testo della proposta di legge presentato dal Governo:

ART. 1.

Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla data di

entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o richiamati in servizio perché residenti in territori considerati inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneità al servizio militare fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

ART. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello, possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

ART. 3.

La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi sia in virtù del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, o di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.

In assenza del Relatore Buffone, riferisce sul provvedimento il deputato Leone Raffaele, il quale si dichiara favorevole al nuovo testo presentato.

Intervengono i deputati: Bologna, che dichiara di aderire al nuovo testo proposto, distaccandosi esso solo in minima parte da quello da lui presentato in una precedente seduta; Guadalupi, che si dichiara favorevole al testo proposto dal Governo e Durand de la Penne che sottolinea la necessità di estendere i benefici del provvedimento anche agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa iscritti nel ruolo d'onore.

Il Relatore Leone Raffaele manifesta alcune perplessità sulla proposta avanzata dal deputato Durand de la Penne facendo rilevare che il requisito dell'idoneità fisica non può sussistere per tutti gli iscritti nel ruolo d'onore.

Il Presidente avverte che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al

provvedimento a condizione che esso non implichi nuovi oneri per lo Stato e che, quindi, per ogni eventuale modificazione del provvedimento stesso che dovesse importare ulteriori spese dovrebbe essere richiesto nuovamente il parere della Commissione Bilancio.

Il Sottosegretario di Stato alla difesa Pugliese si dichiara contrario alla estensione del provvedimento nel senso disposto dal deputato Durand de la Penne per le ragioni già espresse dal Relatore.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 1 del nuovo testo presentato dal Governo estendendone i benefici anche agli ufficiali e sottufficiali del ruolo d'onore.

Gli articoli 2 e 3 del nuovo testo presentato vengono approvati senza modificazioni.

La proposta di legge è, quindi, votata a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIATI: *Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito* » (4533).

Il Sottosegretario di Stato alla difesa Pugliese propone, e la Commissione delibera, di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Al termine della seduta, discutendosi l'ordine dei lavori della Commissione, il deputato Veronesi sollecita la discussione della proposta di legge n. 3661.

Il deputato Guadalupi fa rilevare la necessità che il Governo conduca una politica organica per quel che concerne la costruzione e l'ammodernamento degli aeroporti, tenendo anche conto delle esigenze che si prospettano nell'Italia meridionale.

Il Sottosegretario di Stato alla difesa Pugliese assicura che si esprimerà sulla questione prospettata dal deputato Guadalupi quando la Commissione esaminerà la proposta di legge n. 3661.

Il deputato Clocchiatti propone che la Commissione richieda di esaminare in sede legislativa la proposta di legge n. 3899, già approvata dalla Commissione in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di chiedere che l'esame delle proposte di legge n. 3899 e n. 3348 le siano assegnate per l'esame in sede legislativa.

Infine, il deputato Leone Raffaele sollecita l'inserimento all'ordine del giorno della prossima seduta della Commissione, delle proposte di legge nn. 4079 e 3461.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 10,40.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato, Magri e Scarscia.

PROPOSTE DI LEGGE:

RUSSO SALVATORE ed altri: « *Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni* » (382);

COLITTO: « *Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare* » (438);

MAROTTA VINCENZO ed altri: « *Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165* » (1208);

BUZZI ed altri: « *Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165* » (2361);

BADINI CONFALONIERI: « *Riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961* » (3631);

ORLANDI: *Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237* » (3644);

FUSARO e BALDELLI: « *Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza* » (3655).

Il deputato Pedini, Presidente della II Sottocommissione Bilancio, riferisce il parere favorevole espresso da quella Sottocommissione al nuovo testo unificato delle proposte di legge concernenti la riliquidazione delle pensioni di alcune categorie del personale docente.

La Commissione approva quindi definitivamente i due articoli del provvedimento, così formulati, su proposta dei deputati Buzzi, Rampa e Caiazza:

ART. 1.

« Le pensioni relative al personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica, ai direttori didattici e agli ispettori scolastici, ai Rettori dei convitti nazionali, cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, sono riliquidate con decorrenza dal 1° luglio 1962 sulla base dell'anzianità maturata nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata ai fini dell'attribu-

zione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

ART. 2.

« All'onere di lire 900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per l'esercizio finanziario 1962-63 a carico del capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il titolo del testo unificato, che assorbe tutte le proposte di legge, è il seguente: « Riliquidazione delle pensioni ad alcune categorie del personale direttivo e docente, collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1956 ».

La Commissione approva poi un ordine del giorno dei deputati Rampa, Buzzi, Baldelli e Franceschini, per una definitiva perequazione delle pensioni del personale della scuola.

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

SANGALLI ed altri: « Estensione dell'articolo 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ai docenti italiani che abbiano prestato rilevanti servizi per almeno un quinquennio presso Università statali estere » (1653).

Il deputato Bertè illustra un nuovo testo della proposta di legge, per la immissione mediante speciali concorsi, nei ruoli delle scuole medie superiori, di coloro che abbiano insegnato per almeno un quadriennio in Università estere.

Interloquiscono i deputati Malagugini, Franco Pasquale, che ritengono che il nuovo testo superi in parte le obiezioni formulate a quello originario. Mantengono le loro riserve i deputati Rivera, Codignola, Baldelli e Pitzalis.

La Commissione approva quindi la proposta di sospensiva presentata dal deputato Rampa, e il Presidente Ermini sospende la discussione.

PROPOSTA DI LEGGE:

BALEELLI: « Trattamento economico dei presidi e direttori didattici incaricati degli Istituti secondari di istruzione » (1178).

Il Presidente Ermini informa che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole al testo della proposta di legge, come emendato nella seduta del 25 gennaio 1963.

Dopo dichiarazioni di voto dei deputati Roffi, Caiazza e Sciorilli Borrelli, la Commissione approva definitivamente i due articoli della proposta di legge, che in fine di seduta è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUZZI e RAMPA: « Provvidenze economiche e di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali » (*Urgenza*) (3381).

Il deputato Buzzi, Relatore, propone, per venire incontro alle obiezioni mosse dalla V Commissione Bilancio la soppressione dell'articolo 1 ed alcuni emendamenti agli articoli 2 e 3, onde ridurre l'onere finanziario derivante dal provvedimento.

La Commissione, dopo interventi dei deputati Codignola e Rampa e del Sottosegretario di Stato Magri, approva gli emendamenti in questione, con riserva del definitivo parere della V Commissione Bilancio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ordinamento della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4291).

Dopo relazione favorevole del deputato Franceschini, che illustra le singole parti del provvedimento, la Commissione approva senza interventi né modificazioni, gli articoli del disegno di legge, che in fine di seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTE DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 » (*Urgenza*) (2667);

PINNA ed altri: « Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari, reduci o ex partigiani » (*Urgenza*) (1625);

GORRERI DANTE ed altri: « Norme interpretative ed integrative della legge 6 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali » (3235).

CRUCIANI e SPADAZZI: « Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli Istituti di istruzione secondaria, di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modifiche » (3670).

Il Presidente Ermini ricorda le obiezioni mosse dalla V Commissione Bilancio al nuovo testo della proposta di legge n. 2667, scelto come testo base.

Il Relatore Perdonà fornisce chiarimenti circa l'ammontare dell'onere finanziario e la relativa copertura e la Commissione delibera di insistere presso la V Commissione Bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore MENGHI: « Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4222).

Il deputato Savio Emanuela riferisce favorevolmente sulla proposta di legge. Non essendoci osservazioni né emendamenti, l'articolo unico viene direttamente votato a scrutinio segreto in fine di seduta ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BALDINI ed altri: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4231-B).

Il deputato Leone Raffaele riferisce sulle modificazioni apportate dalla VI Commissione permanente del Senato al testo della proposta di legge, facendo alcune riserve in merito alle modificazioni stesse e rilevando come una imperfezione formale del testo ne renda necessario il rinvio all'altra Camera.

Dopo ampia discussione cui partecipano i deputati Baldelli, Elkan, De Michieli Vitturi, Cruciani, Codignola ed il Sottosegretario di Stato Scarascia, la Commissione approva l'articolo 2 nel testo emendato dal Senato, ed apporta alcune modifiche al primo comma dell'articolo 3, a seguito delle quali il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, « entro il 30 giugno 1963 ed entro il 30 giugno 1964, con le modalità stabilite dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, due speciali sessioni di abilitazione ».

Il Presidente Ermini, rinvia alla seduta successiva la votazione a scrutinio segreto in attesa del parere definitivo della V Commissione Bilancio.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963. — *Presidenza del Presidente ERMINI.*

PROPOSTE DI LEGGE:

FODERARO ed altri: « Istituzione di un ruolo transitorio ad esaurimento per direttori didattici incaricati » (3773);

CRUCIANI e DE MICHELI VITTURI: « Concorso speciale per il passaggio in ruolo dei direttori didattici incaricati » (3992);

LIMONI ed altri: « Ammissione di candidati e combattenti reduci, mutilati e invalidi di guerra alle prove orali dei concorsi banditi con i decreti ministeriali 1° ottobre 1955 e 4 aprile 1959 » (4144);

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Conferimento di posti agli idonei del concorso per esami e titoli a trecento posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 » (4213);

AMODIO: « Assunzione nel ruolo dei direttori didattici dei candidati dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 » (4249);

D'AMBROSIO: « Assunzione in ruolo degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 » (4300);

RAMPA ed altri: « Modificazioni del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e della legge 16 giugno 1961, n. 530 — Assunzione in ruolo degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 e autorizzazione per un concorso ordinario a 500 posti di direttore didattico in prova » (4325);

La Commissione prende atto delle modifiche proposte dal Comitato ristretto, all'uopo nominato, alla proposta di legge n. 4325, scelta come testo base, e delibera di rinviare l'esame alla prossima seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

CERRETI ALFONSO ed altri: « Riconoscimento del servizio prestato dai direttori didattici incaricati come servizio di ruolo direttivo » (*Urgenza*) (2758).

Data l'assenza del proponente e del Relatore, la Commissione delibera di rinviare l'esame a data da destinarsi.

PROPOSTA DI LEGGE:

CERRETI ALFONSO e BUZZI: « Valutazione dell'insegnamento prestato nelle scuole elementari » (3986).

Dopo relazione favorevole del deputato Rampa, la Commissione delibera di richiedere il passaggio alla sede legislativa della proposta di legge sulla base del nuovo testo presentato dal proponente Cerreti Alfonso.

PROPOSTE DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali » (3821);

DE VITO ANTONIO ed altri: « Istituzione di un ruolo organico per le scuole reggimentali » (4373).

Il deputato Franceschini informa che la V Commissione Bilancio ha espresso parere

favorevole alla proposta di legge suggerendo alcune modificazioni.

La Commissione preso atto di tale parere delibera di richiedere l'assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1 FEBBRAIO 1963, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente SPATARO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per i trasporti, Cappugi; per le poste e le telecomunicazioni, Terranova e per la marina mercantile, Dominè.

PROPOSTA DI LEGGE:

LENOCI ed altri: « Agevolazioni di carriera agli ufficiali combattenti della guerra 1940-1945, dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (2828).

Il Presidente, dopo aver comunicato il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio, riferisce sulla proposta di legge in assenza momentanea del deputato Petrucci.

Il Sottosegretario di Stato, Cappugi, si dichiara contrario al merito della proposta di legge.

Dopo un intervento del deputato Francavilla in senso favorevole al provvedimento, la Commissione approva la proposta del Sottosegretario Cappugi di non passare all'esame degli articoli.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie, ed il relativo personale » (*Urgenza*) (4523).

Il Presidente comunica il parere espresso dalla I Commissione (Affari costituzionali) in senso favorevole al complesso del disegno di legge, subordinatamente alla precisazione che l'anzianità prevista per l'ammissione ai concorsi riservati deve essere maturata alla data di presentazione del disegno di legge al Parlamento.

Comunica altresì il parere espresso dalla V Commissione (Bilancio) limitatamente alla spesa di 2 miliardi.

Sulla discussione degli articoli e degli emendamenti presentati dai deputati Canestrari, Fabbri, Armato ed altri, intervengono il Relatore Canestrari, il Sottosegretario Terranova e i deputati Bianchi Gerardo, Fabbri,

Sammartino, Armato, Bogoni, Gioia, Frunzio e Petrucci.

Gli articoli del disegno di legge sono approvati senza emendamenti ad eccezione degli articoli 30, 36, 64, 77, 78, 80, 84, 85, 90, 97 e 100 che risultano emendati in base ad emendamenti concordati dai deputati Canestrari, Fabbri, Armato ed altri. Sono anche approvati gli articoli 100-*bis*, 100-*ter* e 100-*quater* presentati dai deputati Canestrari ed altri concernenti le Commissioni centrali, provinciali e locali per gli uffici locali.

La Commissione approva, infine, un emendamento aggiuntivo riguardante l'anzianità per l'ammissione ai concorsi riservati, in conformità al parere espresso dalla I Commissione (Affari costituzionali).

Prendono, poi, la parola per dichiarazione di voto i deputati Francavilla, Sammartino, Armato, Fabbri, Frunzio, Petrucci e Canestrari manifestando il proprio compiacimento per l'approvazione del disegno di legge che viene incontro alle esigenze economiche e giuridiche di una vasta categoria di lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato Terranova manifesta la soddisfazione del Governo per il compimento dei voti espressi dai dipendenti di una branca della propria amministrazione.

La Commissione dà, quindi, mandato al Presidente di effettuare il coordinamento degli articoli e degli emendamenti approvati.

Il disegno di legge n. 4523 è, infine, votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

STORTI ed altri: « Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (385).

La Commissione rinvia ad altra seduta il seguito della discussione in attesa del parere della V Commissione (Bilancio) sul nuovo testo della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Ordinamento della professione di mediatore marittimo » (2480).

La Commissione prende atto della presentazione da parte del rappresentante del Governo di numerosi emendamenti al testo della proposta di legge.

Su proposta del deputato Adamoli la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto per l'esame e il coordinamento degli emendamenti presentati.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963. — *Presidenza del Presidente SPATARO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Terranova.

PROPOSTA DI LEGGE:

ARMATO ed altri: « Norme per l'inquadramento nella carriera esecutiva del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (3533).

Dopo interventi dei deputati Armato, Canestrari e Sammartino, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito della discussione in attesa del parere della V Commissione (Bilancio) sugli emendamenti già discussi nella precedente seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Sedati.

PROPOSTA DI LEGGE:

MICELI ed altri: « Passaggio in enfiteusi e modalità dell'affrancazione delle terre incolte assegnate alle cooperative » (3440).

Dopo un intervento del presentatore che illustra le finalità del provvedimento il quale prevede che siano concessi in enfiteusi agli attuali coltivatori i terreni assegnati alle cooperative in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, per un canone uguale a quello attualmente predisposto e con ricorrenza immediata, il Presidente Germani dà lettura del parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il deputato Magno Michele, quindi, chiede al rappresentante del Governo quali provvedimenti siano in elaborazione per far fronte alle conseguenze provocate dalle recenti nevicate e gelate.

Il Sottosegretario Sedati assicura che il Governo risponderà alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963, ORE 9,20. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Istituzione della « mutualità pensioni » a favore delle casalinghe » (3181);

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Assicurazione volontaria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle donne casalinghe » (18);

MICHELINI ed altri: « Istituzione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza madri » (76);

IOTTI LEONILDE ed altri: « Norme per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti alle donne casalinghe » (99);

MACRELLI ed altri: « Pensione alle donne casalinghe » (263);

FOSCHINI ed altri: « Norme per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti alle donne casalinghe » (1713).

Dopo relazione del Relatore Cocco Maria ed interventi dei deputati Cinciari Rodano Maria Lisa, Buttè, Sabatini, Repossi, Bianchi Fortunato, Titomanlio Vittoria, Viviani Luciana, Cruciani, e De Lauro Matera Anna, nonché del Presidente e del Sottosegretario Calvi, il disegno di legge è approvato nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Al termine della seduta il disegno di legge n. 3181 è votato a scrutinio segreto ed approvato. Le proposte di legge nn. 18, 76, 99, 263 e 1713 risultano assorbite.

PROPOSTA DI LEGGE:

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, relative all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (4567).

Dopo relazione del relatore Bianchi Fortunato ed interventi dei deputati Mazzoni, Buttè, Gitti, Titomanlio Vittoria, Bettoli e Colombo Vittorino, nonché del Presidente e del Sottosegretario Calvi, l'articolo unico è approvato con un emendamento che riduce il contributo dovuto dagli artigiani e dai commercianti dallo 0,90 allo 0,50 per cento.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Limitazioni all'impiego del benzolo nelle attività lavorative » (4426).

SOLIANO ed altri: « Limitazione all'impiego di benzolo e suoi derivati nelle lavorazioni » (4216).

Il relatore Colombo Vittorino riferisce sui lavori del Comitato ristretto e, dopo interventi dei deputati Servello, Soliano, Bianchi Fortunato e del relatore stesso, viene approvato il testo predisposto dal Comitato ristretto.

Al termine della seduta il testo unificato del disegno e della proposta di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSÌ. — Interviene il Sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTE DI LEGGE:

VILLA RUGGERO e BALDELLI: « Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra » (1256);

BOLDRINI ed altri: « Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi civili » (1474).

Il relatore Bianchi Fortunato riferisce sul testo predisposto dal Comitato ristretto.

Dopo brevi interventi dei deputati Repossi e Venegoni e del Sottosegretario Calvi, la Commissione approva il testo del Comitato ristretto e delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il passaggio in sede legislativa delle due proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1 FEBBRAIO 1963, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente* DE MARIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla sanità, Santero.

DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazione degli articoli 104, 106 e 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la diminuzione del rapporto limite tra popolazione e farmacie » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3982);

VIVIANI ARTURO ed altri: « Estensione dei benefici concessi con la legge 11 maggio 1951, n. 367 » (1133);

CAPPUGI ed altri: « Modifica delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie » (1199);

BARTOLE e LUCIFREDI: « Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con la istituzione di un fondo di dotazione per incrementare la Cassa pensioni dei farmacisti nuovi titolari non abbienti nonché con norme sulla trasferibilità di farmacie e loro quote » (1637);

CAPUA: « Agevolazioni in favore di farmacisti invalidi o mutilati di guerra aspiranti all'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti » (1645);

DELFINO: « Modifica dell'articolo 380 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1677);

DELFINO ed altri: « Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni per quanto concerne le farmacie » (2017);

SIMONACCI: « Norme interpretative dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni, relative al conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio estero perdute in seguito ad eventi bellici » (2802);

CORTESE GIUSEPPE ed altri: « Estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, ai congiunti dei titolari di farmacie caduti nell'adempimento del proprio dovere » (3212);

DEL GIUDICE: « Sistemazione definitiva delle farmacie in assegnazione provvisoria » (4094);

« Estensione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie alle farmacie concesse con autorizzazione provvisoria » (*Approvato dalla XI Commissione del Senato*) (3933).

Il Relatore Ricca illustra comparativamente il disegno e le proposte di legge, soffermandosi, in particolare, sul rapporto limite popolazione-farmacia, sul sistema dei concorsi per l'apertura di nuove farmacie, sulla trasferibilità, sul diritto di prelazione dei comuni.

Dopo interventi dei deputati Montanari Otello, Audisio, Gotelli Angela, Bartole, Delfino, Capua, Azimonti e Tantalo, sono approvati gli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 12 del testo del Comitato ristretto, rinviando la discussione degli articoli 1, 4, 5, 10, 11, 14 e 15 ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE
(II Affari interni e IV Giustizia)

Mercoledì 6 febbraio, ore 17,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

ROCCHETTI ed altri: Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo,

pensione, locanda, e del vincolo alberghiero (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4203-B);

— Relatori: *per la II Commissione*: Mattarelli Gino; *per la IV Commissione*: Amatucci.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle 21,10.